



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Ufficio Attività Tecniche

Via Catullo, 2 - Pescara

PEO: dpc026@regione.abruzzo.it

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.li

A.R.T.A. - Distretto Provinciale di L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Contestabile Ambiente S.r.l.
contestabile.senior@pec.it

OGGETTO: **Contestabile Ambiente Srl** - D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Impianto di compostaggio sito in località "Il Campo" nel Comune di Massa d'Albe (AQ) - Istanza di riesame della D.D. n. DA21/103 del 25/06/2014 e s.m.i. per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 - Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 (come modificata dal D.lgs. 127/2016) - Forma semplificata in modalità asincrona. **Rif. note ARTA alle note ARTA prot.n. 25062 del 12/06/2018 e prot.n. 15388 del 28/03/2019. Chiarimenti.**

PREMESSO che con nota Prot.n. 0016949/20 del 17/04/2020, acquisita agli atti del SGR dpc026 in data 20/04/2020 con il Prot. n. 0113103/20, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, ha trasmesso le integrazioni richieste alla **Contestabile Ambiente Srl** riferite al procedimento di riesame di che trattasi ed ha altresì richiesto: "omissis ... a codesto Servizio regionale, al fine di consentire a questa Agenzia la formazione del parere, cortese riscontro a quanto richiesto con ns note prot.n. 25062 del 12.06.2018 e prot.n. 15388 del 28.03.2019";

DATO ATTO che le note soprarichiamate di ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, avente ad oggetto: "Campionamento di materiale, effettuato il 26 marzo 2018, depositato in cumuli sui terreni di gestione dell'Azienda Felli Maria Gabriella in località S.P. 22, appezzamento n. 10, nel Comune di Celano – nota della Società CESCA di Contestabile D&C sas di riscontro alla ns nota Prot n. 16740 del 23 aprile 2018", richiedono entrambe dei chiarimenti in merito alla tematica della verifica della **stabilità biologica per l'ammendante compostato misto (ACM)**, materiale prodotto dalla Società in indirizzo nonché in merito al rispetto delle frequenze analitiche da applicare di cui al **Modulo 1 della DGR n. 604/2009**;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

- **DGR n. 400 del 26/05/2004** avente per oggetto: "Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti";
- **DGR n. 1244 del 25/11/2005** avente per oggetto: "L.R. 28/04/2000, n. 83, art. 19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionale e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 400/2014";
- **DGR n. 1528 del 27/12/2006** avente per oggetto: "L.R. 28/04/2000, n. 83. Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico";
- **DGR n. 604 del 26/10/2009** avente per oggetto: "<D.lgs. 29/04/2006, n. 217 - L.R. 19/12/2007, n. 45 "Direttive regionali in materia di "Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio">;

DATO ATTO che le suddette disposizioni tecniche regionali, sono evidentemente da aggiornare da parte di questo SGR - dpc026, considerato il lungo periodo trascorso dalla loro emanazione avvenuta in periodi temporali in cui vigeva un quadro normativo e disposizioni tecniche applicative successivamente abrogate (es. D.lgs. 29/04/2006, n. 217 - L.R. 28/04/2000, n. 83, .. altro) con normative e norme tecniche sostitutive, comunque nelle parti non conformi con queste ultime;

RITENUTO di segnalare, a tal proposito, che questi aspetti (normativi e tecnici), sono stati valutati in un recente incontro di lavoro tenutosi il **21/01/2020** c/o SGR con il Direttore del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) – Dott. Massimo Centemero insieme ai titolari/gestori di impianti di compostaggio abruzzesi, proprio per avviare il percorso di aggiornamento delle direttive regionali e definire nuovi protocolli di accettazione dei rifiuti organici agli impianti secondo le migliori esperienze regionali, BAT vigenti per il sistema impiantistico e in relazione al quadro evolutivo (*Direttiva Fertilizzanti*) derivante dal nuovo **Regolamento Ue (2019/1009)** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Ue serie L n. 170 del 25 giugno 2019 e che **verrà applicato a partire dal 16 luglio 2022**, giorno in cui verrà abrogato il regolamento attualmente in vigore (2003/2003);

VISTO l'**art. 195** "*Competenze dello Stato*", co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone: "o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, **con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante**, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del **prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata**", che richiama in modo specifico la competenza dello Stato in materia;

RICHIAMATO il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** "*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*"; che dalla data di entrata in vigore del decreto ha disposto l'abrogazione del D.lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (a cui le DGR di fatto richiamate fanno riferimento senza richiamare eventuali successive modifiche allo stesso) ed in particolare:

- l'**art. 2** "**Definizioni**", co. 1, lett. z) «**ammendanti**»: *i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2*;
- l'**Allegato 2** "**Ammendanti**", cap. 2, in particolare, il punto 4) "**Ammendanti Compostati Verdi**" ed il punto 5) "**Ammendanti Compostati Misti**", riferiti alle caratteristiche e requisiti degli stessi;

RITENUTO che il **D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75** costituisce, alla data attuale, le disposizioni nazionali vigenti in materia di fertilizzanti e, quindi, di ammendanti, che sono da applicare alla gestione delle frazioni organiche degli impianti di compostaggio autorizzati nella regione,

PRESO ATTO che in materia di rapporti giuridici e di prevalenza delle normative di settore, anche ai sensi dell'**art. 195** "*Competenze dello Stato*", co. 2, lett. o) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tra le norme tecniche regionali e nazionali, appare senz'altro rilevante una sentenza in merito (v. **Sentenza TAR Lombardia n. 02051/2003 REG.RIC**), la quale ha disposto per il caso specifico esaminato: "omissis Tali disposizioni, peraltro, sono certamente in contrasto con quelle contenute nella L. n. 748/84, la quale non pone tra i requisiti necessari per la commercializzazione del compost come ammendante alcun parametro riconducibile all'I.R.D.

Non poteva pertanto il legislatore regionale invadere un campo espressamente riservato alla sfera di azione statale con l'introduzione di ulteriori limitazioni rispetto a quelle già esistenti; il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è dunque da annullare, nella parte in cui impone, per il "compost fresco" prodotto presso gli impianti di recupero della Lombardia, e per la sua successiva libera commercializzazione, il rispetto di un ulteriore requisito, costituito da un I.R.D. (indice respirometrico dinamico) inferiore a mille unità, mentre quello impugnato con motivi aggiunti va annullato limitatamente agli aspetti in cui richiama tali disposizioni. ... omissis";

DATO ATTO che la DGR n. 1244/2005, ha disciplinato sia gli impianti di trattamento dei rifiuti provenienti dalla cd. raccolta indifferenziata che gli impianti di compostaggio del verde e della FORSU (*in modo altresì residuale*), come appare esplicitarsi al **punto c)** dell'Allegato Tecnico alla stessa;

DATO ATTO che la DGR n. 1528/2006 e s.m.i., all'**Allegato 1, Paragrafo 4**, ha disciplinato i requisiti del Compost di Qualità **4.1** (CQ), del Compost Abruzzo **4.2** (CA), oggi Ammendante Compostato Misto (ACM), prodotto dall'impianto in esame, e della Frazione Organica Stabilizzata **4.4** (FOS - EER 190503); anch'essa da adeguare alle nuove disposizioni normative di settore di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75;

RICHIAMATA la DGR n. 280 del 27/04/2018 avente per oggetto: "*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Schema di Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.) per la raccolta e il trattamento di frazioni organiche compostabili e per la promozione dell'utilizzo degli ammendanti. Approvazione*";

PRESO ATTO che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), gestisce un **Marchio di Qualità del Compost** a livello nazionale con apposito Regolamento che, a tutt'oggi, interessa n. 2 aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo (ACIAM Spa e CIVETA);

DATO ATTO che le disposizioni regionali per la certificazione del “compost di qualità” prodotto secondo il marchio di qualità denominato “**Compost Abruzzo**” di cui alla **D.D. n. 203 del 28/10/2009 (BURAT n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009)**, prevedono la preventiva domanda per il rilascio del Marchio C.I.C.; applicandosi, pertanto, agli impianti di compostaggio i cui titolari/gestori aderiscono formalmente allo stesso;

PRESO ATTO che nel caso in esame non ricorre, come comunicato dalla **Contestabile Ambiente Srl** con nota e-mail al SGR – dpc026 del 16/06/2020 (*che ad ogni buon conto si allega alla presente nota*);

VISTA la **Linea Guida ISPRA n. 145/2026** che, comunque, è finalizzata a fornire criteri tecnici di supporto all’implementazione dell’articolo 7 comma 1, lettera b), del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativo al pre-trattamento dei rifiuti da allocare in discarica;

RITENUTO che in linea generale si possono definire:

- la **stabilità biologica**, come la misura del grado di decomposizione della sostanza organica facilmente biodegradabile contenuta in una matrice;
- l’**Indice di Respirazione**, il consumo di ossigeno o produzione di anidride carbonica riferiti all’unità di peso e di tempo: $(\text{mgO}_2/\text{CO}_2 \cdot (\text{unità di peso})^{-1} \cdot (\text{unità di tempo})^{-1})$;
- l’**Indice di Respirazione Dinamico (IRD)**, il risultato del test respirometrico dinamico che esprime il valore di stabilità biologica del campione analizzato;
- l’**Indice di Respirazione Dinamico Potenziale (IRDP)**, il risultato del test respirometrico dinamico che esprime il valore di stabilità biologica del campione previa standardizzazione dei principali parametri chimico-fisici.

RITENUTO di concludere che:

1. i conferitori dei rifiuti biodegradabili con codici **EER 200108 - EER 200201 - EER 200138**, ai sensi della **DGR n. 604/2009**, sono tenuti a rispettare le frequenze analitiche riportate nel **Modulo 1** della stessa, nelle more dell’aggiornamento delle direttive tecniche allegate e per quanto non in contrasto con il D.lgs. 75/2010;
2. per l’**Ammendante Compostato Misto (ACM)**, (*già definito nelle direttive regionali con denominazione “compost di qualità”*), l’attuale **disposizione di riferimento non può che essere costituita dalla superiore normativa nazionale intervenuta** (D.lgs. 75/2010), alla quale si rimanda per le caratteristiche e requisiti necessari per la produzione e commercializzazione del compost come ammendante, che non rilevano parametri/limiti riconducibili all’**Indice Respirometrico Dinamico (IRD)**; ritenendo di fatto superate le disposizioni regionali in merito; altresì chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al D.lgs. 75/2010 ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni previste dall’art. 12 dello stesso;
3. per il **Compost fuori specifica** (EER 190503), codice definito nelle disposizioni regionali anche come “**Frazione Organica Stabilizzata – FOS**”, derivante dal trattamento dei rifiuti urbani e da collocare, eventualmente in discarica, dovrà essere preso a riferimento nello specifico il valore di **IRD**, determinato secondo la norma UNI/TS 11184 non superiore a **1.000 mgO₂/kgSVh** come previsto dalla **Tabella 5** del **D.M. 27/09/2010** recante: “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*”, attuativo del D.lgs. 36/2003 recante: “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e, in particolare, l’art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti; rimandando ad eventuali ulteriori utilizzi alternativi, previsti da altre disposizioni, linee guida nazionali e regionali, per esempio nel campo per del miglioramento delle caratteristiche agronomiche del materiale di cava e renderlo utilizzabile per la costituzione di substrati di crescita per essenze erbacee ed arbustive-arboree in ripristini ambientali (v. **Linee guida ISPRA n. 65/2006** “*Effetti dell’impiego di frazione organica stabilizzata in attività di ripristino ambientale*”, Regione Piemonte - *Sperimentazioni utilizzi una tantum 2009 - 2010, DGR Abruzzo n. 1528/2016, ..etc.*);
1. il SGR – dpc026 procederà nel più breve tempo possibile, ad adeguare le norme tecniche regionali sopra illustrate alle superiori disposizioni nazionali di cui al D.lgs. 75/2010 e ad emanare apposita circolare finalizzata anche alle modalità di adeguamento delle autorizzazioni regionali.

Tutto quanto sopra illustrato ai fini di un utile chiarimento a quanto richiesto da ARTA - Distretto provinciale di L’Aquila con nota prot.n. 25062 del 12.06.2018 e nota prot.n. 15388 del 28.03.2019.

Si comunica, altresì, che in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento all’adozione della Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione, i dipendenti regionali, per il periodo dell’emergenza, sono stati collocati in lavoro agile (cd. “*smart working*”), come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui ogni comunicazione al

Servizio/Ufficio in intestazione, può avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec:
dpc026@pec.regione.abruzzo.it oppure per eventuali informazioni alla e-mail:
cinzia.serpente@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

[Vacante]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)

[Firmato digitalmente]